



2020, atteso un calo del PIL del 10,6%

La ripresa arriverà nel 2021

Per rilanciare l'economia italiana serve una politica fiscale espansiva che, per contenere il rapporto debito/PIL, deve massimizzare il tasso di crescita, focalizzando le risorse a favore degli investimenti. La manovra di bilancio per il triennio 2021-2023 varata dal Consiglio dei Ministri prevede una espansione fiscale che ai provvedimenti per la salute e la stabilità economica, associa interventi su fisco, occupazione, istruzione, cultura e investimenti. Secondo le indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento al DEF, la manovra determinerà un maggiore deficit rispetto al tendenziale di 1,3 punti di PIL nel 2021 e di 0,6 punti nel 2022; l'effetto espansivo degli interventi della manovra di bilancio è di 0,9 punti di PIL in più nel 2021, di 0,8 nel 2022 e di 0,7 nel 2023. La spinta espansiva della manovra è trainata dagli investimenti, i quali ricevono un impulso di maggiore crescita di 3,2 punti percentuali: nel 2021 salivano del 7,4% nel quadro tendenziale, con la manovra accelerano a +10,6%. La necessità di focalizzare gli interventi di politi-

ca fiscale e le risorse europee sugli investimenti - e in particolare su quelli delle micro e piccole imprese che da sole generano un flusso annuo di investimenti di 37,5 miliardi di euro, pari a 2,2 punti di PIL - è stata evidenziata da analisi e interventi recenti di Confartigianato. Appaiono prioritari gli incentivi agli investimenti per la transizione digitale delle imprese e per la crescita della produttività, insieme agli interventi per aumentare l'efficienza dei servizi erogati dalla Pubblica amministrazione. Nel dettaglio si osserva una maggiore accelerazione per gli investimenti in macchinari e beni immateriali, con 4,4 punti in più rispetto al tendenziale. Meno intensa l'accelerazione della spesa delle famiglie (+0,6 punti) e della spesa pubblica (+1,0 punti). La crescita della dotazione di capitale dovrà interessare anche la Pubblica amministrazione, dopo il crollo del 29,9% degli investimenti pubblici negli ultimi dieci anni. Nel quadro tendenziale gli investimenti pubblici nel 2023 salgono al 2,7% del PIL, 0,4 punti sopra il livello del 2019.

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Sabato	mattina	dalle 8.30	alle 12

Nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14,30 alle 17 sarà possibile contattarci telefonicamente componendo i numeri degli interni e/o accedere agli uffici solo su appuntamento.

il numero del centralino dell'associazione è
0543 452811

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: <i>Il decreto Agosto è diventato legge</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: <i>Covid-19, come cambiano i congedi</i>	da pag. 4
Affari Generali: <i>Gli effetti del nuovo DPCM 18 ottobre 2020</i>	da pag. 8
Credito: <i>I tassi di ottobre</i>	da pag. 10
Benefit: <i>Nuove condizioni garantite ai soci grazie ad Agos</i>	da pag. 11

IL DL AGOSTO È LEGGE

La legge di conversione del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha ricevuto anche il via libera della Camera dei Deputati. In campo fiscale, l'impianto originario del decreto non è stato stravolto anche se ci sono comunque alcune novità introdotte durante l'iter parlamentare che di seguito vengono riepilogate:

Contributo a fondo perduto: estensione dei soggetti che possono richiederlo

I soggetti che non hanno presentato domanda per il contributo, che:

- ➔ a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,
- ➔ classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o compresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
- ➔ e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020,

possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Sospensione ammortamento beni materiali e immateriali

Viene consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una percentuale - fino al 100% - dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

IMU

Viene prevista l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

La stessa agevolazione viene riconosciuta anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.

L'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) si applica anche alla prima rata esentata per effetto dell'art. 177 del D.L. n. 34/2020.

Rateizzazione versamenti sospesi

Viene prevista la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, si introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Proroga secondo acconto imposte

Si proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli ISA, per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei

corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Proroga versamenti soggetti ISA

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione degli ISA, compresi quelli che rientrano in cause di esclusione e quelli in regime forfetario che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.

In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati.

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

NUOVE PROROGHE PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI E PER I VERSAMENTI

Con un decreto legge approvato con urgenza durante il Consiglio dei Ministri del 18 ottobre vengono riviste le tempistiche dell'azione esecutrice e di riscossione e si introducono nuove scadenze ed un allungamento dei termini per tutto il 2020.

In particolare, secondo il decreto (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine:

- ➔ di sospensione della notifica degli atti sopra elencati;
- ➔ di decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento di 10 rate invece che 5;
- ➔ di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi (art. 152, D.L. n. 34/2020).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.

Sin qui, si tratta di doverose norme per tutelare i contribuenti, specie quelli che sono più colpiti dalla

crisi, quali il comparto della ristorazione e dell'intrattenimento.

Però, il nuovo decreto ha stabilito che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione, sono prorogati di 12 mesi:

- a) il termine per la perdita del diritto al discarico (art. 19, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 112/1999);
- b) i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.

In altre parole, si proroga di due anni la possibilità, a favore del Fisco, di notificare le cartelle di pagamento non ancora notificate, i cui termini di decadenza scadrebbero altrimenti a fine anno.

Pertanto, se da un lato i contribuenti godono di una "mini" sospensione fino a fine anno della possibilità di vedersi notificare atti da parte del Fisco, dall'altro quest'ultimo si concede un anno in più per poter notificare gli atti del 2021 e ben due anni in più per quelli del 2020.

Francesco Bandini

f.bandini@confartigianato.fo.it

D.L. n. 111/2020 Smart Working e congedo straordinario in caso di quarantena del figlio convivente

Fino al **31/12/2020**, i lavoratori dipendenti, **con figli conviventi minori di 14 anni**, potranno ricorrere al lavoro agile, per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio disposta a seguito di contatto con un soggetto positivo al COVID 19 verificatosi all'interno del plesso scolastico.

In data 8 settembre 2020 è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 111/2020 con il quale il governo ha introdotto disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico.

In particolare l'Art. 5 prevede che in caso di figli conviventi minori di 14 anni che vengano posti in quarantena dall'ASL a seguito di contatto con un soggetto positivo al COVID 19 all'interno del plesso scolastico, i genitori lavoratori dipendenti possano fare ricorso allo **smart working** per tutto o parte del periodo di quarantena o, in alternativa, ad un periodo di **congedo parentale straordinario**. Per il periodo di congedo verrà riconosciuta un'**indennità pari al 50% della retribuzione**.

Sia lo smart working che il congedo non possono essere richiesti nel caso in cui l'altro genitore non svolga attività lavorativa o la svolga in modalità smart anche per altre motivazioni. Inoltre il congedo parentale straordinario potrà essere richiesto solo in caso di impossibilità di ricorrere allo smart working.

Proroga dello stato di emergenza e Smart Working

A seguito della proroga dello stato d'emergenza fino al 31/01/2021 prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7/10/2020, della conversione in legge del D.L. 83 del 30/07/2020 con la legge 124 del 25/09/2020 e del D.L. 125 del 7/10/2020, occorre fare un breve riepilogo sulle modalità di accesso al lavoro agile.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti genitori di figli minori di 14 anni hanno avuto diritto a svolgere la prestazione in modalità agile fino al 14/09/2020 (Art 90 comma 1, primo periodo D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con la legge 77 del 17/07/2020).

Per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio sulla base della valutazione del medico competente invece viene prorogato il diritto a

svolgere la prestazione in modalità agile fino al 31/12/2020 (Art 90 comma 1, secondo periodo D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con la legge 77 del 17/07/2020).

Stessa cosa per i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ai sensi dello stesso articolo, i quali hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino al 31/12/2020 (Art. 39 D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con la legge 27 del 24/04/2020).

Sempre fino al 31/12/2020 restano valide le modalità di comunicazione semplificate previste dal Ministero del Lavoro e il ricorso al lavoro agile resta valido anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla previgente normativa (Art 90 commi 3 e 4 D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con la legge 77 del 17/07/2020). Resta inteso che il diritto di accesso al lavoro agile deve essere garantito in caso di mansioni compatibili con tale modalità di lavoro.

Decreto Flussi: Pubblicate le disposizioni attuative per presentare le domande

In data 12 ottobre 2020, con Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e Ministero delle politiche agricole, sono state adottate le disposizioni attuative per presentare le domande di ingresso in Italia di 30.850 lavoratori non comunitari.

Con il nuovo decreto flussi viene consentito l'ingresso, per l'anno 2020, di una quota massima di 30.850 unità. Nell'ambito della quota massima sono ammessi 12.850 unità per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, comprese le quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 6.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria. Per quanto riguarda invece il lavoro subordinato stagionale la quota è di 18.000 unità.

Le domande possono essere precaricate a partire dalle ore 9.00 del 13/10/2020 e possono essere spedite dalle ore 9.00 del 22/10/2020 per il lavoro subordinato non stagionale e dalle ore 9.00 del 27/10/2020 per il lavoro subordinato stagionale.

DPCM 13 ottobre 2020 - ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio - Spostamenti da e per l'estero

Ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 13 ottobre 2020, sono vietati:

1) gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia), salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1:

- esigenze lavorative;
- assoluta urgenza;
- esigenze di salute;
- esigenze di studio;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
- ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al precedente punto e ingresso per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una delle persone dei suddetti punti.

2) gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20;

3) l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti.

Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

- ➔ persone di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g) del DPCM in esame, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20;
- ➔ equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
- ➔ funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

- ➔ *Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano*

Elenco B

- ➔ *Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco*

Elenco C

- ➔ *Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).*

Elenco D

- ➔ *Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay*

Elenco E

- ➔ *Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco*

Elenco F

- ➔ A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana
- ➔ A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro
- ➔ A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia

CONVERSIONE IN LEGGE D.L. 104/2020

In data 13/10/2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 126/2020 di conversione del D.L. 104/2020.

In fase di conversione sono state previste modifiche rispetto alla stesura originale del D.L.. Di seguito si riportano le più significative:

ART. 1 - NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Sono state confermate tutte le previsioni riguardanti le nuove 18 settimane di ammortizzatori sociali a partire dal 13 luglio 2020.

Come comunicato dall'Inps con circolare n. 115/2020, a partire dal 13/07/2020, viene modificata la modalità di calcolo delle giornate di cassa integrazione effettivamente fruita.

L'Inps infatti ha comunicato che per le nuove 18 settimane di cassa integrazione non si farà più riferimento alle giornate di cig effettivamente utilizzate, bensì si procederà al calcolo delle settimane in base al criterio delle settimane autorizzate.

In caso quindi di domande di cassa integrazione o assegno ordinario presentate e autorizzate dall'Inps, le stesse verranno considerate come fruita indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.

Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga veniva già utilizzato questo metodo.

ART. 8 COMMA 1-BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE E DI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

E' stato confermato che nel caso in cui il rapporto di lavoro tra l'agenzia di somministrazione e il

lavoratore sia a tempo indeterminato, l'utilizzatore può impiegare il lavoratore a tempo determinato anche per periodi superiori a 24 mesi senza che questo comporti la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

ART. 14 - PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

E' stato soppresso il comma 4 che prevedeva la possibilità per i datori di lavoro di revocare i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo in deroga alla previsione di cui all'art. 18 comma 10 Legge n. 300/1970.

Resta pertanto invariato quanto previsto relativamente al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo valido fino al 31/12/2020 ovvero fino al termine delle 18 settimane di ammortizzatori sociali ovvero fino al termine dell'utilizzo del bonus contributivo per i datori di lavoro che abbiano effettuato ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020 ma che non vi abbiano più fatto ricorso dopo il 13/07/2020.

Restano fuori in ogni caso dal divieto di licenziamento i datori di lavoro che decidano di cessare definitivamente l'attività, ovvero in caso di fallimento senza esercizio provvisorio.

Si può procedere con i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo anche nel caso di accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che preveda incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che decidono di aderire.

ART. 21-BIS - LAVORO AGILE E CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI DURANTE IL PERIODO DI QUARANTENA OBBLIGATORIA DEL FIGLIO CONVIVENTE PER CONTATTI SCOLASTICI

E' stato inserito l'articolo 21-bis che riprende quanto previsto dal D.L. 111/2020 in materia di Smart Working per i lavoratori dipendenti con figli posti in quarantena, apportando però alcune modifiche.

La nuova formulazione estende la possibilità di accedere al lavoro agile, oltre che ai genitori di figli minori di 14 anni che sono stati posti in quarantena per contatto con casi positivi di Covid 19 all'interno del plesso scolastico, anche ai casi di

contatto durante lo svolgimento di attività sportive di base in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all'interno di strutture frequentate abitualmente per lezioni di musica o lingua.

Il nuovo allargamento della platea dei beneficiari vale però solo per l'accesso allo smart working e non per il congedo straordinario.

La normativa ribadisce infatti la possibilità di richiedere il congedo straordinario (che ricordiamo può essere richiesto solo se non è possibile svolgere la mansione in smart working) solo per i casi di quarantena necessaria in seguito a contatti avvenuti all'interno del plesso scolastico.

ART. 21-TER - LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI CON DISABILITA'

L'articolo riconosce il diritto di accesso allo smart working ai genitori lavoratori dipendenti di figli in stato di disabilità grave riconosciuta dalla legge n. 104/1992. Il diritto spetta nel caso in cui non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

ART. 26 COMMA 1-BIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA ATTIVA IN QUARANTENA

Il DL 18/2020 art. 26 aveva previsto che l'assenza per sorveglianza precauzionale dei lavoratori, in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3 comma 3 Legge 104/1992) o in possesso di certificazione medico-legale attestante condizioni di rischio dovute a immunodepressione o patologie oncologiche o allo svolgimento di terapie salvavita, venisse considerata al pari del ricovero ospedaliero.

Questa previsione, prima valida fino al 30/04/2020, è stata prorogata al 31/07/2020 dal DL 34/2020.

Il comma 1-bis dell'articolo 26 in oggetto prevede l'estensione fino al 15 ottobre 2020 di quanto già previsto fino al 31/07/2020, mentre per il periodo dal 16/10/2020 al 31/12/2020 prevede per la stessa categoria di lavoratori, lo svolgimento del lavoro agile.

L'accesso al lavoro agile può avvenire anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, purchè rientrante nella stessa categoria o area di inquadramento e anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

Contributi per il ristoro settore delle fiere e dei congressi a seguito delle misure di contenimento da covid-19

Possono presentare domanda di contributo gli operatori che abbiano subito un calo di fatturato per la cancellazione, l'annullamento o il rinvio, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di almeno un evento fieristico o congressuale in Italia o all'estero in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

Sono ammessi al contributo:

1. gli enti fiera e i soggetti con codice ATECO principale 82.30.00;
2. i soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

Le istanze per l'accesso al fondo dovranno essere presentate mediante procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto.

Lo sportello telematico sarà accessibile a partire dal 26 ottobre 2020 (ore 10:00) per una durata di 15 giorni consecutivi, dunque fino al 09 novembre 2020 (ore 17:00). Il contributo di cui al comma 5 integra il contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; di conseguenza, il contributo teorico spettante in base al criterio dei minori ricavi è calcolato al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il contributo di non può comunque superare la differenza tra i ricavi del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

DPCM 18 ottobre 2020

Modifica disposizioni ristorazione del precedente DPCM del 13 ottobre 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 il DPCM 18 ottobre 2020 relativo ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. All'art. 1 ove sono stabilite "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", è previsto al comma 1 lettera d) punto 8) la sostituzione delle disposizioni relative alla ristorazione contenute all'art. 1 comma 6 lettera ee) del precedente DPCM del 13 ottobre u. s. Si stabilisce per gli esercizi di ristorazione di cui al codice ATECO 56 (bar, ristoranti gelaterie, pasticcerie, pizzerie, rosticcerie, friggitorie, take-away etc.) che l'orario di inizio di tali attività è fissato alle ore 5:00 con chiusura alle ore 24:00 per quelle che effettuano consumo al tavolo, indipendentemente dalla fornitura o meno di un apposito servizio, prevedendo una presenza massima di 6 persone per tavolo.

Invece in tutti gli altri casi in cui non vi sia consumo al tavolo, la chiusura dell'attività, fissata con il precedente DPCM del 13 ottobre alle ore 21:00, viene anticipata alle ore 18:00. Da questa ora scatta quindi il divieto della possibilità di consumare i prodotti sul posto nonché nelle immediate vicinanze dei locali di vendita, sempre al fine di evitare assembramenti.

Resta permessa comunque, ma fino alle ore 24:00 l'attività di asporto dei prodotti sempre con la misura del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

In questo caso è consigliabile indicare alla clientela che nei locali dove non è possibile effettuare consumo al tavolo dopo le ore 18 è consentita la sola vendita per asporto.

Deve invece essere data comunicazione all'ingresso del locale del numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale secondo quanto prevedono protocolli e linee guida. In tal senso si può fare riferimento a quanto previsto nella scheda ristorazione dell'all. 9 del DPCM del 13 u. s.- Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020.

Laddove nel locale siano a disposizione posti a sedere, il numero delle persone ammesse risulta uguale a quello dei posti, mentre nel caso in cui non vi siano potranno accedere clienti per un numero rapportato alla dimensione del locale, in modo da garantire almeno un metro di distanziamento tra le persone presenti per il consumo in piedi o per l'asporto.

Viene confermata l'attività di consegna al do-

micilio per cui non sussistono limiti orari allo svolgimento delle stessa adottando le necessarie misure igienico-sanitarie nella fase di confezionamento e trasporto degli alimenti.

Anche le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale continuano ad essere permesse con le solite precauzioni del distanziamento interpersonale di un metro. Si estende nelle aree di servizio autostradali l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle distanze interpersonali di almeno un metro. Comunque tutte le attività di cui sopra presuppongono una preventiva verifica da parte delle Regioni e delle province autonome della situazione epidemiologica locale che permetta il normale esercizio delle attività stesse.

Viene specificato inoltre che debbono essere adottate le misure precauzionali contenute nei protocolli o linee guida redatti dalle stesse regioni o dalla Conferenze delle regioni e delle province autonome in conformità ai principi dettati da protocolli o linee guida nazionali e in coerenza con i Criteri elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020, di cui all' allegato 10 del DPCM.

Paolo Liverani

liverani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI OTTOBRE 2020

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 3,910%	Euribor 3m + 5,350 = 4,860%	Euribor 3m + 6,750 = 6,260%	Euribor 3m + 8,300 = 7,810%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,510%	Euribor 3m + 3,700 = 3,210%	Euribor 3m + 4,700 = 4,210%	Euribor 3m + 5,400 = 4,910%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,510%	Euribor 3m + 3,700 = 3,210%	Euribor 3m + 4,700 = 4,210%	Euribor 3m + 5,400 = 4,910%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,760%	Euribor 3m + 5,150 = 4,660%	Euribor 3m + 6,300 = 5,810%	Euribor 3m + 8,300 = 7,810%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,910%	Euribor 3m + 2,900 = 2,410%	Euribor 3m + 4,700 = 4,210%	Euribor 3m + 5,400 = 4,910%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,510%	Euribor 3m + 3,700 = 3,210%	Euribor 3m + 4,700 = 4,210%	Euribor 3m + 5,400 = 4,910%

Intesa San Paolo* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,760%	Euribor 3m + 5,150 = 4,660%	Euribor 3m + 6,750 = 6,260%	Euribor 3m + 8,300 = 7,810%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,510%	Euribor 3m + 3,700 = 3,210%	Euribor 3m + 4,700 = 4,210%	Euribor 3m + 5,400 = 4,910%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,510%	Euribor 3m + 3,700 = 3,210%	Euribor 3m + 4,700 = 4,210%	Euribor 3m + 5,400 = 4,910%

* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,760%	Euribor 3m + 5,150 = 4,660%	Euribor 3m + 6,300 = 5,810%	Euribor 3m + 7,500 = 7,010%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 1,910%	Euribor 3m + 2,900 = 2,410%	Euribor 3m + 3,800 = 3,310%	Euribor 3m + 4,900 = 4,410%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,510%	Euribor 3m + 3,700 = 3,210%	Euribor 3m + 4,700 = 4,210%	Euribor 3m + 5,400 = 4,910%



Agos

Dedicato a
CONFARTIGIANATO FO

Torna a pensare al tuo futuro!

Fino a 30.000€

per ogni tua esigenza

Duttilio ti offre la possibilità di **variare la data di scadenza del pagamento della rata nel corso della durata del tuo prestito** scegliendo tra più opzioni a tua disposizione:



scegli la data

1 8 15 20 25

In più, una volta
l'anno e fino a tre
volte nel corso
del rimborso
potrai:



saltare la rata

posticipandone il rimborso



modificare l'importo

della rata



Fissa un appuntamento in filiale:

FORLI

Viale Roma 61

RIMINI

Cso Giovanni XXIII 82

RAVENNA

Foschi 3486005720

PESARO

Via Marsala 36



Federica Foschi

348 6005720

f.foschi@agos.it

Agos, la tua vita con qualcosa in più!

Ti basterà presentare pochi documenti: carta d'identità, tessera sanitaria e documento di reddito

Ti ricordiamo che la richiesta di prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario. Per ulteriori informazioni richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il "Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori" (SECCI) e copia del testo contrattuale. La flessibilità del prestito può essere esercitata nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei pagamenti e rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD. Offerta valida fino al 31/12/2020.